

N. R.G. 3202 / 2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO

Il Giudice dott.ssa Roberta Mariscotti ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa n. r.g. 3202/2020 pendente tra

El L , (C.F.), rappresentato e difeso
dall'avv. PATRONE SERGIO

Ricorrente

E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (C.F.
80078750587), rappresentato e difeso dall'avv. A

Resistente

E
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F. n.13756881002)
rappresentata e difesa dall'Avv.

Resistente

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso in opposizione all'esecuzione, la parte ricorrente in epigrafe conveniva
dinnanzi a codesto Ecc.mo Tribunale l'INPS, la S.C.C.I. e l'Agenzia delle Entrate-
Riscossione impugnando sette avvisi di addebito INPS (nn. 3972012) di
€ 4.578,38 per contributi IVS 2010-2011; 39720120 di € 2.368,05 per



contributi IVS 2011-2012; 3972013 ~~.....~~ di €1.215,78 per contributi IVS 2012; 3972013 ~~.....~~ di € 2.404,80 per contributi IVS 2012; 3972014 ~~.....~~ di € 2.475,10 per contributi IVS 2013; 3972014 ~~.....~~ di € 2.421,12 per contributi IVS 2013; 3972014 ~~.....~~ di € 1.871,46 per contributi IVS 2014) e chiedendo l'accertamento e la declaratoria di inesistenza e nullità degli stessi eccependo nel merito la intervenuta prescrizione dei crediti ivi contenuti, la non debenza degli interessi in mora ed in via cautelare proponendo istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 3972018 ~~.....~~).

Si costituiva in giudizio l'Inps, eccependo l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo per carenza dell'interesse ad agire.

Parimenti si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo l'infondatezza del ricorso.

In via preliminare, si ritiene necessario porre l'attenzione sull'eccezione di carenza di interesse ad agire.

Orbene, in ordine alla possibilità per il contribuente, che assuma di non aver ricevuto rituale notificazione di atti di riscossione, e che ne scopra l'esistenza, di impugnarli immediatamente, anche insieme col ruolo, è recentemente intervenuto il legislatore, il quale, con l'art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla legge n. 125 del 2021, novellando l'art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito che "L'estratto di ruolo non è impugnabile", precisando che "il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto



del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26283 del 2022, dopo aver precisato che la suddetta disposizione si applica anche al sistema di riscossione delle entrate extra-tributarie (quali i crediti contributivi), ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1972 art. 12 è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.

Appare evidente che al contribuente sia preclusa, fatte salve specifiche ipotesi tassative, la possibilità di impugnare l'estratto di ruolo.

La menzionata preclusione, però, non comporta la decadenza per colui che afferma di essere venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo solo a seguito del rilascio dell'estratto, di chiedere l'accertamento negativo del debito contributivo in seguito al decorso del termine di prescrizione maturato successivamente alla notifica della cartella.

In altri termini, la definitività dell'accertamento relativo alla sussistenza dei crediti contributivi portati dalla cartella, per effetto della mancata opposizione alle medesime, non è preclusiva dell'accertamento della prescrizione o di altri fatti comunque estintivi del credito maturati successivamente alla notifica delle cartelle in oggetto, laddove venga contestata l'effettiva prescrizione o estinzione dell'obbligo contributivo da parte dell'ente creditore.

Nel caso sottoposto al nostro esame, l'INPS convenuto ha depositato in giudizio copia delle ricevute di ritorno e spedizione degli avvisi di addebito (tutti notificati negli anni 2013 – 2014) per i quali alcune notifiche sono andate a buon fine con sottoscrizione del destinatario, altre si sono presuntivamente perfezionate per compiuta giacenza.

Giova precisare che per queste ultime, però, l'INPS non ha provveduto a fornire prova dell'invio della seconda raccomandata informativa (CAD).

Al riguardo va osservato che, con sentenza n. 10012 del 15/04/2021, le Sezioni Unite della Suprema Corte, in sede di risoluzione del contrasto in ordine alla necessità per il giudizio di rituale perfezionamento della procedura notificatoria della prova offerta dall'Agenzia delle entrate (primo avviso di ricevimento con relative attestazioni) oppure se sia necessario, anche ed essenzialmente, che il notificante depositi l'avviso di ricevimento della "raccomandata informativa" (CAD), ha affermato il principio che "in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima

Fatta tale doverosa premessa, a ben vedere le pretese sottese agli avvisi di addebito e all'estratto di ruolo oggetto della presente disamina debbono ritenersi prescritti.

In particolare, osservazione a parte merita l'avviso di addebito n. n.3972014 ~~in quanto~~ in quanto per esso deve ritenersi maturata la prescrizione in forza della mancata prova in atti dell'invio della seconda raccomandata informativa.

Relativamente agli altri avvisi di addebito, la prova della regolarità o meno della notifica non rileva in quanto, comunque, gli stessi devono ritenersi prescritti anche laddove si prendesse quale *dies* a quo quello di intervenuta notifica.

Alla luce di tutto quanto sopra, il ricorso deve trovare accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste in solido a carico delle resistenti stante i vizi relativi alle notifiche degli avvisi di addebito e all'assenza di atti interruttivi.

P.Q.M.

Il Tribunale adito, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata, così provvede:

1. Accerta l'intervenuta prescrizione delle pretese oggetto degli avvisi di addebito di cui al ricorso e dichiara che nulla è dovuto dal ricorrente in favore degli Enti convenuti;
2. Condanna le resistenti, in solido tra loro, al rimborso in favore della parte ricorrente dei compensi professionali che liquida in euro 1.336,00 oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi.

Tivoli, 25/10/2022

Il giudice
Dott.ssa Roberta Mariscotti



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Cancelleria Lavoro e Previdenza

Viale Arnaldi n°19 – 00019 Tivoli

Tel.0774-451719 E-mail: lavoro.tribunale.tivoli@giustiziacert.it

Si attesta che la sentenza n.1223/2022, pubblicata il 25 ottobre 2022, sulla base della certificazione della Corte di Appello di Roma del 31/1/2023, non risulta impugnata nei termini di legge ed è pertanto

PASSATA IN GIUDICATO ex art. 327 CPC.

Tivoli, 27 febbraio 2023

(firmato digitalmente)

IL FUNZIONARIO ADDETTO U.P.P.

Dott.ssa Alessia Nusca